

STATUTO

**"SANCHO PANZA
COOPERATIVA SOCIALE" - IN
LIQUIDAZIONE - IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTIGLIO VA VIA CASE SPARSE

Numero REA: VA - 300145

Codice fiscale: 02898230129

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato ⁹ A
N. 2913 del Repertorio
N. 497 della Raccolta

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONI.

È costituita una Società Cooperativa Sociale con denominazione "SANCHO PANZA COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel comune di Cittiglio (VA).

Ai sensi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

La cooperativa potrà aderire ad associazioni, consorzi, federazioni.

ART. 2 - SCOPO MUTUALISTICO.

La Cooperativa, che non ha finalità di lucro, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.

In particolare, essendo Cooperativa sociale, si attiene alla legge n. 381 del 08 novembre 1991.

I principi sono la mutualità, la solidarietà, la centralità dell'uomo, la responsabilità e l'impegno.

Ha come scopo il reinserimento sociale e lavorativo di persone (giovani o meno) in condizioni di qualunque disagio, sia emarginazione che dipendenza, che handicap, e la prevenzione del disagio delle fasce deboli e a rischio di emarginazione, ed al riguardo, l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate non può avvenire in misura inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.

Vuole inoltre fornire occasione di lavoro a cassa integrati e persone in cerca di occupazione. Si coinvolgeranno le risorse umane professionali e di volontariato, anche riunite in associazioni presenti nella comunità locale. Il lavoro deve essere inteso come una riscoperta di se stesso che scopre e valorizza le proprie capacità, si impegna, si rende partecipe attivamente e responsabilmente, socializza e coopera con altre persone, per un obiettivo comune di crescita che porta all'autonomia e al superamento della situazione di disagio.

Le procedure interne preciseranno gli obiettivi educativi, i modi e i ruoli, per raggiungere l'obiettivo. Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere, in modo organizzato e senza fini di lucro, un'attività di servizi finalizzata a quanto detto sopra, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci, Soci lavoratori, Soci volontari, di terzi che siano enti pubblici o privati, associazioni o ditte che partecipino e condividano l'attività e lo scopo della Cooperativa.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE.

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti

attività:

- gestione di progetti sociali finalizzati all'inserimento lavorativo;
- somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione in genere;
- progettazione, creazione e manutenzione del verde pubblico e privato, ed in genere del patrimonio naturale;
- gestione di serre e attività di floricoltura, di vivaismo, di aziende agricole;
- vendita di prodotti propri o di terzi, sia nazionali che internazionali, anche previa trasformazione e confezione dei prodotti e qualunque lavorazione agricola e non anche per conto di terzi;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere anche in conto terzi;
- attività turistiche, culturali, ricreative e per il tempo libero, anche a carattere formativo;
- promozione e gestione di corsi di formazione;
- servizi informatici di qualsiasi genere anche con l'ausilio di imprese esterne;
- promozione, sviluppo e gestione di iniziative turistiche e gite guidate, tour operator;
- gestione di centri Parco, campeggi, alberghi e Ostelli;
- organizzazione di momenti di animazione, corsi, lezioni e seminari nonché di attività a carattere scientifico, culturale e ricreativo.

La Cooperativa potrà:

- collaborare con altre organizzazioni, istituti di istruzione o di ricerca e professionisti, aziende profit e no-profit, le cui prestazioni siano utili al conseguimento degli scopi sociali.
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consorzi finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione e solo ad investitori qualificati;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone eventualmente la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa

tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Al riguardo si prevede che in caso di cessazione del rapporto sociale, il socio, o gli eredi dello stesso, abbiano diritto alla restituzione del 40% del prestito erogato alla società entro due mesi dalla relativa richiesta e il rimanente entro i successivi quattro mesi, salvo comprovate e urgenti esigenze.

La Società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, l'assunzione di appalti per la gestione e fornitura dei servizi di cui sopra, anche da enti pubblici e parastatali e da imprese individuali e collettive, nonché l'acquisizione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio, con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio a norma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dell'attività di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52, concernente la cessione dei crediti nell'esercizio di impresa con espressa esclusione di ogni attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 (succ. modifiche ed integrazioni), e pertanto con espressa precisazione che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico. La società potrà richiedere finanziamenti con garanzie reali o personali a favore di banche o istituti di Credito e prestare garanzie per obbligazioni di terzi.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

Sono in ogni caso escluse le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dalla Assemblea sociale.

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - SOCI ORDINARI.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522 c.c..

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto

della cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente e in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Possono, inoltre, essere soci gli enti, le persone giuridiche e le associazioni che intendono contribuire all'oggetto sociale e i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

E' prevista la figura del socio volontario così come sancito dalla legge 381/1991.

ART. 5 - SOCI SPECIALI.

Il C.d.A può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il C.d.A può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione degli scopi sociali ed economici della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il C.d.A può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che siano in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa.

La delibera di ammissione del C.d.A. stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 16, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di relazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per

l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi stabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di formazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati all'inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti doveri, il C.d.A può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

ART. 6 - AMMISSIONE.

Chi intende divenire socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) se persona fisica, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della qualifica professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente e in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà, comunque, essere inferiore, né superiore al minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, regolamenti interni e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/1996.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a), la denominazione dell'ente, la sede,

l'oggetto sociale, il cognome e nome e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché una copia della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della Cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, stabilendo le modalità e i termini per il versamento della quota sociale. La delibera deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci, dopo che il socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e i termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Viene demandata a un apposito e separato regolamento interno, approvato dall'Assemblea Soci, la puntuale disciplina di specifici rapporti tra la Cooperativa e i soci.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e termini previsti dal presente Statuto;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) a partecipare attivamente alla vita sociale. Ovvero, a merito titolo esemplificativo, a seguire momenti formativi organizzati dalla Cooperativa sul significato di essere soci, a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie convocate dagli organi sociali, a contribuire agli scopi sociali;
- 4) a partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
- 5) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto pre-

visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI.

I soci hanno il diritto alla partecipazione e gestione della Cooperativa, alle elezioni delle cariche sociali, ad usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi, tempi e limiti fissati dal regolamento.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se socio persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se persona giuridica;

ART. 10 - RECESSO.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1 - che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- 2 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3 - che, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto ed entro 90 giorni dalla stessa, non intenda uniformarsi all'obbligo di cui al punto 2 dell'art. 7 di cui sopra.

Il recesso del socio è disciplinato dall'art. 2532 c.c. e, in ogni caso, il recesso non può essere parziale.

ART. 11 - ESCLUSIONE.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- 2) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- 3) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- 4) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 5) che svolga attività in concorrenza e in contrasto alla Cooperativa, e che ledono gli interessi della Cooperativa;
- 6) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- 7) che non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti. In particolare, salva la possibilità per i soci già esistenti di recedere entro 90 giorni dall'ap-

provazione del presente statuto, non partecipi attivamente alle iniziative e all'organizzazione sociale.

L'esclusione del socio è disciplinata dall'art. 2533 c.c..

L'esclusione da socio può comportare, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 12 - MORTE DEL SOCIO.

In caso di morte del socio, i suoi eredi o legatari hanno diritto alla liquidazione della quota.

Tuttavia, gli eredi che abbiano i requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Ove gli eredi del socio deceduto intendano subentrare nella partecipazione del medesimo, dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste per l'ammissione di un nuovo socio.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE.

In caso di recesso, esclusione e morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui essi si sono verificati.

La liquidazione della partecipazione sociale è eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 16, può essere corrisposta anche in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

Il rimborso dovrà essere richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI.

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati per un periodo di un anno dal giorno di recesso, esclusione o cessione delle quote.

ART. 15 - PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ E QUOTA SOCIALE.

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di €. 50,00 ciascuna.

I soci volontari e ordinari possono possedere un numero di quote non superiore a quello previsto dalla legge. I soci lavoratori possono possedere un numero di quote non superiore a quello previsto dalla legge e, comunque, non inferiore a cinque. Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, da fondi di riserva straordinari, dalla riserva ordinaria, da ogni altro fondo accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, da qualunque liberalità che perviene alla Cooperativa, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Al fine di agevolare il socio, in considerazione della natu-



ra sociale della Cooperativa, si prevede che all'atto della sottoscrizione venga versato il solo 20% del valore della quota e il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione collegialmente con il nuovo socio.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la Società con il proprio patrimonio.

ART. 16 - RISTORNI.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove quote sociali.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto eventualmente in un apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- categoria di soci di appartenenza;
- quantità di ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica lavorativa e professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- ammontare delle quote sottoscritte e carica sociale ricoperta.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione di un esatto inventario e del bilancio, da completarsi, entrambi, con criteri di oculata prudenza. Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, e una quota, nella misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni, potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto sta-

bilito dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 18 - ORGANI SOCIALI.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 19 - ASSEMBLEA SOCI.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, comunicato tramite qualsivoglia strumento - compresi telefax e posta elettronica, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi, almeno 15 giorni prima della convocazione, ai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Ad eccezione di quanto stabilito dalla legge e comunque delle decisioni aventi per oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione, è prevista la possibilità di assumere decisioni da parte dei soci mediante consultazioni scritte, in luogo della convoca-

zione dell'Assemblea. In tal caso, per il valido esercizio di siffatta procedura è necessario che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La delibera assembleare dovrà comunque essere adottata qualora lo richiedano uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) approva i programmi pluriennali ed il programma minimale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione in base alla relazione degli amministratori, che devono illustrare l'andamento della Cooperativa e i progetti, anche nei risvolti sociali che vadano a vantaggio dei soci, dei non soci e della comunità;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- g) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte; in ogni caso, si prevede sin d'ora che nell'ipotesi in cui la crisi aziendale comporti necessariamente una riduzione della forza lavoro, sia data prevalenza alla tutela occupazionale dei soci lavoratori rispetto ai semplici dipendenti;
- h) delibera, come da apposito regolamento, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) Legge 142/2001 e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- i) delibera, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera g), forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- l) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci (se nominati).

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà riunirsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione

delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria e il bilancio dovranno essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

In prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrono la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Per le votazioni si procede con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea nei limiti di legge, mediante delega scritta, da altro socio, il quale non potrà rappresentare più di due soci.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, nonché in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da Notaio.

ART. 23 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio d'Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da tre a nove. Spetta all'Assemblea, all'at-

to della nomina, determinare il loro numero. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ai sensi di legge, quando lo stesso lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta nei modi ritenuti più opportuni, cosicché i consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le deliberazioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità la delibera s'intende respinta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'attenuamento del credito;
- f) conferire procure speciali, fermo restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) assumere e licenziare il personale dalla società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati soltanto quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

ART. 24 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti la società, davanti

a qualsiasi autorità Giudiziaria e Amministrativa e in ogni grado di giurisdizione. Previa autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché, con procura speciale, ad altri soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c.

ART. 25 - IL COLLEGIO SINDACALE.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea, anche tra non i soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale, qualora previsto, è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci, se nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'Amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, se nominati, possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono, altresì, effettuare accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Se l'Assemblea dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, detratto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59 del 31.01.1992.

ART. 27 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 28, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia lo qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 28 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di giorni 90 dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-

ART. 29 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

ART. 30 - REQUISITI MUTUALISTICI.

ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 32 - PRINCIPI IN MATERIA DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE.

ART. 33 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a responsabilità limitata retta dai principi a mutualità prevalente, nonché le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.

materia.
 Robert Decker
 Stephen J. Davis
 Albert B. Decker
 Arthur L. Decker
 Lawrence M. Decker
 Gregory M. Decker
 Paul A. Decker